

**FONDO DI GARANZIA PER LE PMI**  
**SEZIONE TECNOLOGIE DIGITALI**

**LEGGE 662/96, ART. 2, COMMA 100, LETT. A)**  
**DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E DEL MINISTRO PER**  
**L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE DEL 15.06.2004**

**DISPOSIZIONI OPERATIVE**

**INDICE**

<b>PARTE I .....</b>	<b>3</b>
<b>DEFINIZIONI .....</b>	<b>3</b>
<b>PARTE II .....</b>	<b>5</b>
<b>GARANZIA DIRETTA .....</b>	<b>5</b>
<b>A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI .....</b>	<b>5</b>
<b>B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DELLA SEZIONE TECNOLOGIE DIGITALI DEL FONDO .....</b>	<b>10</b>
<b>C. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DELLA SEZIONE TECNOLOGIE DIGITALI DEL FONDO .....</b>	<b>14</b>
<b>PARTE III .....</b>	<b>16</b>
<b>CONTROGARANZIA .....</b>	<b>16</b>
<b>A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI .....</b>	<b>16</b>
<b>B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DELLA SEZIONE TECNOLOGIE DIGITALI DEL FONDO .....</b>	<b>21</b>
<b>C. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DELLA SEZIONE TECNOLOGIE DIGITALI DEL FONDO .....</b>	<b>26</b>
<b>PARTE IV .....</b>	<b>30</b>
<b>CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI .....</b>	<b>30</b>
<b>A. MODELLO DI VALUTAZIONE PER I SETTORE INDUSTRIA MANIFATTURIERA, EDILIZIA, ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE PROPRIETARIE DELL'IMMOBILE) PESCA E PISCICOLTURA.....</b>	<b>31</b>
<b>B. MODELLO DI VALUTAZIONE PER I SETTORE COMMERCIO, SERVIZI ED ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE LOCATARIE DELL'IMMOBILE).....</b>	<b>34</b>

## **INDICE ALLEGATI**

### **ALLEGATO 1**

**GARANZIA DIRETTA - RICHIESTA DI AMMISSIONE**

### **ALLEGATO 2**

**CONTROGARANZIA - RICHIESTA DI AMMISSIONE**

### **ALLEGATO 3**

**BILANCI PREVISIONALI E RELAZIONE TECNICA PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE  
RELATIVE A NUOVE IMPRESE**

### **ALLEGATO 4**

**DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RIENTRANTI NEL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE E  
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI: PROGRAMMI OPERATIVI REGIONALI E  
PIANI DI SVILUPPO RURALE**

### **ALLEGATO 5**

**ALLEGATO I DEL TRATTATO CE**

### **ALLEGATO 6**

**INFORMAZIONI SUL CONFIDI/ALTRO FONDO DI GARANZIA**

## PARTE I

### DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni operative l'espressione:

- a) “*Gestore*”, indica il gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23.12.1996, n. 662, MCC S.p.A. – Capitalia Gruppo Bancario, con sede legale in Roma, Via Piemonte, n. 51;
- b) “*Fondo*”, indica il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese costituito presso il *Gestore* dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23.12.1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni;
- c) “*Sezione tecnologie digitali*”, indica la sezione speciale del *Fondo*, istituita con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15.06.2004, pubblicato in G.U.R.I. del 29.6.2004, n. 150;
- d) “*Comitato*”, indica l'organo competente a deliberare in materia di concessione della garanzia e di gestione del *Fondo* previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge 7.8.1997, n. 266, così come integrato ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15.06.2004, pubblicato in G.U.R.I. del 29.6.2004, n. 150;
- e) “*PMI*”, indica le piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma cooperativa, in possesso dei parametri dimensionali di cui all'allegato 1 al Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001. Per imprese economicamente e finanziariamente sane si intendono quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria e della capacità gestionale, la possibilità di far fronte, alle scadenze previste, agli impegni finanziari derivanti dai finanziamenti per i quali è richiesto l'intervento della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo*;
- f) “*Banche*”, indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385;
- g) “*Intermediari*”, indica gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385;
- h) “*Confidi*”, indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;
- i) “*Altri fondi di garanzia*”, indica i fondi di garanzia gestiti da *Banche*, da *Intermediari* o da soggetti iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385;
- j) “*Garanzia Diretta*”, indica la garanzia prestata dal *Fondo*, a valere sulla *Sezione tecnologie digitali*, direttamente a favore dei soggetti finanziatori;
- k) “*Controgaranzia*”, indica la garanzia prestata dal *Fondo*, a valere sulla *Sezione tecnologie digitali*, a favore dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia*. In caso di inadempimento delle *PMI*, la *Controgaranzia* è escutibile, a semplice richiesta dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia* ammessi all'intervento della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo* che hanno già pagato il debito da essi garantito, ovvero dei soggetti finanziatori (*Banche* e *Intermediari*), nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei *Confidi* o degli *Altri fondi di garanzia*;

- l) *“Investimenti”*, indica gli investimenti materiali e immateriali, come definiti dal Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione da parte delle *PMI* della richiesta di finanziamento a *Banche e Intermediari*. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli già esistenti e non devono essere alienati, ceduti o distratti per 5 anni dalla data di ammissione all'intervento della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo*.

## PARTE II

### GARANZIA DIRETTA

#### A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI

##### 1. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere la *Garanzia Diretta*:

- 1.1. le *Banche* - anche in qualità di capofila di pool di *Banche*;
- 1.2. gli *Intermediari*.

##### 2. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

- 2.1. Soggetti beneficiari finali sono le *PMI* operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):

###### **C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:**

- 13.10 - Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);
- 13.20 - Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al minerale di manganese);

###### **D - Attività manifatturiere, con esclusione delle classi:**

- 23.10 - Fabbricazione di prodotti di cokeria;
- 24.70 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;
- 27.10 - Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (CECA) (\*);

(\*) per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiera laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiera

di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera rivestite, lamiera laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiera magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiera laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm)

27.52 - Fusione di acciaio;

34.10 - Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a:

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;
- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
- fabbricazione di autobus, filobus;
- fabbricazione di motori per autoveicoli;

34.20 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a:

- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;

e con esclusione delle categorie:

27.22.1 – Produzione di tubi senza saldatura;

27.22.2 - Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)

35.11.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'exportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 Kw

35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri

- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

**E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;**

**F - Costruzioni;**

**G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;**

**H – Alberghi e ristoranti;**

**I – Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, con esclusione delle attività di trasporto merci e persone.**

**K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali;**

**M – Istruzione;**

**N – Sanità e altri servizi sociali;**

**O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.**

2.2. Le operazioni relative a *PMI* operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato 5 (Allegato I del Trattato CE) sono sottoposte ai limiti e alle condizioni di ammissibilità previsti dai Programmi Operativi Regionali (POR) e relativi Complementi di Programmazione (CdP), o dai Piani di Sviluppo Rurale (PSR) (l'elenco dei POR e dei PSR è contenuto nell'allegato 4).

2.3. I soggetti beneficiari finali devono:

- essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
- non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane;
- essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal *Gestore* sulla base dei criteri contenuti nella Parte IV delle presenti disposizioni operative.

### 3. OPERAZIONI AMMISSIBILI

- 3.1. Sono ammissibili alla *Garanzia Diretta* i finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 10 anni concessi a *PMI* a fronte degli *Investimenti* di cui ai punti 3.3.1. e 3.3.2.
- 3.2. Le *PMI* possono essere ammesse alla *Garanzia Diretta* fino ad un limite massimo, riferito all'importo del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia, di 200.000,00 euro per singola impresa.
- 3.3. I finanziamenti di cui al punto 3.1. devono essere concessi a fronte di:
- 3.3.1. Investimenti materiali. Rientra in tale categoria qualsiasi investimento fisso in tecnologie digitali finalizzato all'introduzione di innovazioni di prodotti e di servizi e alla integrazione dei processi aziendali: organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione;
- 3.3.2. Investimenti immateriali. Tale tipologia di investimento deve avere ad oggetto l'acquisizione di:
- a) servizi di consulenza per lo studio e la realizzazione di processi, prodotti e/o servizi innovativi finalizzati al recupero di competitività;
  - b) servizi per la realizzazione di applicazioni informatiche innovative a supporto dell'azione di reingegnerizzazione di processi critici aziendali quali:
    - ERP (Enterprise Resource Planning);
    - CRM (Customer Relationship Management);
    - SCM (Supply Chain Management);
    - E-Marketplace;
    - E-Banking;
  - c) servizi finalizzati alla formazione del personale in materia di innovazione digitale dell'impresa.
- Sono altresì ammissibili le spese per l'acquisizione di software, licenze e brevetti la cui utilità sia strettamente connessa con l'utilizzazione dei beni e/o servizi di cui ai punti 3.3.1. e 3.3.2., lettere a), b) e c).

### 4. NATURA E MISURA DELLA *GARANZIA DIRETTA*

- 4.1. La *Garanzia Diretta* è esplicita, diretta, incondizionata e irrevocabile ed è concessa ai soggetti richiedenti, a titolo gratuito, per un importo massimo garantito non superiore all'80% dell'importo di ciascun finanziamento. Nei limiti di tale importo, la *Garanzia Diretta* copre fino all'80% dell'ammontare dell'esposizione, per capitale e interessi contrattuali e di mora, dei soggetti richiedenti nei confronti delle *PMI*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento di cui al punto 10.1.

- 4.2. Sulla quota di finanziamento garantita dalla *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo* non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.4., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo*.
- 4.3. La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sulla stessa operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti delle misure previste al punto 4.1. La *Garanzia Diretta* è cumulabile, sullo stesso investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea. Per le *PMI* ubicate nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall'Unione Europea per le *PMI* ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che la *PMI* partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.
- 4.4. **Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie**

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

I soggetti richiedenti possono proporre valori cauzionali diversi purché adeguatamente motivati.

## **B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DELLA SEZIONE TECNOLOGIE DIGITALI DEL FONDO**

### **5. RICHIESTE DI AMMISSIONE**

- 5.1. **Presentazione delle richieste** – L'ammissione all'intervento della *Sezione tecnologie digitali* può essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai soggetti richiedenti alla data di arrivo al *Gestore* della richiesta di ammissione. I soggetti richiedenti devono comunicare la data della propria delibera entro 3 mesi dalla data della delibera del *Comitato*.
- 5.2. **Richieste relative ad operazioni già deliberate** - E' consentito presentare la richiesta di ammissione per operazioni già deliberate dai soggetti richiedenti purché la richiesta di ammissione arrivi al *Gestore* entro 6 mesi dalla data della delibera del soggetto richiedente. Sono improcedibili le richieste arrivate al *Gestore* oltre il suddetto termine. Sono altresì improcedibili le richieste relative a finanziamenti che, alla data di arrivo al *Gestore* della richiesta di ammissione, sono, anche parzialmente, erogati, ovvero, nel caso di locazione finanziaria, ad operazioni per le quali, alla data di arrivo al *Gestore* della richiesta di ammissione, sia già avvenuta la consegna del bene.
- 5.3. **Modulo di richiesta** - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate (anche via fax o attraverso sistemi di posta elettronica certificati) al *Gestore* sul modulo di richiesta di cui all'allegato 1, o su versione conforme. Sono improcedibili le richieste arrivate al *Gestore* non conformi al suddetto modulo, non sottoscritte con timbro e firma autografa o prive del codice fiscale e della partita IVA del soggetto beneficiario finale.
- 5.4. **Documentazione relativa agli Intermediari** - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla *Garanzia Diretta*, gli *Intermediari* devono inviare al *Gestore*:
- copia dell'ultimo bilancio approvato;
  - copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385.
- 5.5. **Inefficacia** - La *Garanzia Diretta* è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo*, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale o qualora non sia rispettato il termine previsto al punto 5.1.

## 6. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

- 6.1. **Comunicazione del numero di posizione** – Il *Gestore* assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali, in forma scritta (posta, fax o posta elettronica), entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
- 6.2. **Data di arrivo** - La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore*. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata arrivata il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
- 6.3. **Termine per la delibera del Comitato** - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al *Comitato*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.
- 6.4. **Completamento delle richieste di ammissione** - Qualora il *Gestore* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Comitato* decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
- 6.5. **Rigetto delle richieste di ammissione** - Le richieste sono respinte dagli uffici qualora i dati previsti dal modulo di richiesta di cui all'allegato 1, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore* entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del *Gestore* stesso.
- 6.6. **Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione** – Il *Gestore* comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) ai soggetti richiedenti e ai soggetti beneficiari finali l'ammissione all'intervento della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato*.
- 6.7. **Antimafia** – La ammissione all'intervento della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia è regolamentata nell'apposita circolare del *Gestore*.
- 6.8. **Disponibilità** - La ammissione all'intervento della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo* è deliberata dal *Comitato* subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo*. Ai sensi

dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31.3.1998, n. 123, il *Gestore* comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata, a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il *Gestore* comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno 60 giorni prima del termine iniziale.

- 6.9. **Comunicazioni al Gestore** - I soggetti richiedenti devono comunicare al *Gestore* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza.

## 7. VARIAZIONI

- 7.1. **Richiesta di variazione** – Ai fini della conferma della *Garanzia Diretta* i soggetti richiedenti, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del *Comitato* in caso di variazioni:

- a) delle garanzie prestate in favore dei soggetti richiedenti;
- b) dei soggetti beneficiari finali e delle finalità di investimento inizialmente previste;
- c) della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 2260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130.

- 7.2. **Istruttoria e delibera delle richieste di variazione** - Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6. per le richieste di ammissione.

## 8. CONTROLLI

Sulla base delle modalità fissate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7.5.2001, il *Gestore* effettua le verifiche e i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15.6.2004 e dalle presenti disposizioni operative.

Sulle operazioni concesse a soggetti beneficiari finali fino a 100 dipendenti la Corte dei Conti Europea ed i Funzionari della Commissione Europea possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i soggetti richiedenti ed i soggetti beneficiari finali.

## 9. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

9.1. **Termine per l'erogazione** - Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo* deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 12 mesi dalla data della delibera del *Comitato* di ammissione alla *Garanzia Diretta*. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni.

9.1.1. **Contratto di finanziamento** - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione. Entro i 3 mesi successivi all'erogazione a saldo, i soggetti richiedenti devono far arrivare al *Gestore* dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata.

In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della *Garanzia Diretta* da parte del *Comitato*, i soggetti richiedenti devono far arrivare al *Gestore* la predetta dichiarazione entro i 3 mesi successivi alla data della delibera del *Comitato*.

9.1.2. **Contratto di locazione finanziaria** - Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili liberamente contrattati tra i soggetti richiedenti (società di leasing) e i soggetti beneficiari finali (utilizzatori). Entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti (società di leasing) devono far arrivare al *Gestore* dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell'ultimo canone.

9.2. **Proroga dei termini per l'erogazione** - I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del *Comitato*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive.

9.3. **Decorrenza della garanzia** - La *Garanzia Diretta* ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Comitato* o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della *Garanzia Diretta*, ovvero, nel caso di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene se questa è avvenuta dopo la concessione della *Garanzia Diretta*.

9.4. **Inefficacia** - La *Garanzia Diretta* non è efficace in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 9.1, 9.1.1 e 9.1.2.

## **C. ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DELLA SEZIONE TECNOLOGIE DIGITALI DEL FONDO**

### **10. AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO NEI CONFRONTI DEL SOGGETTO BENEFICIARIO FINALE**

10.1. **Avvio delle procedure di recupero del credito** - In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti devono avviare le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al *Gestore*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 6 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.

10.2. **Intimazione del pagamento** – L'intimazione del pagamento di cui al punto 10.1. può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di:

- diffida di pagamento;
- decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

Il *Gestore* si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.

### **11. ATTIVAZIONE DEL FONDO**

11.1. **Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del Fondo** – Trascorsi 60 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 10.1. senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte del soggetto beneficiario finale, i soggetti richiedenti possono richiedere l'attivazione del *Fondo*.

11.2. **Richiesta di attivazione del Fondo** – La richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere inviata al *Gestore*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro 120 giorni dalla data di invio della intimazione di cui al punto 10.1. Il mancato rispetto di tale termine è causa di inefficacia della garanzia concessa a valere sulla *Sezione tecnologie digitali del Fondo*.

11.3. **Documentazione** – Alla richiesta di attivazione del *Fondo* deve essere allegata la seguente documentazione:

- copia della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di locazione finanziaria;
- copia del contratto di finanziamento, ovvero copia del contratto di leasing;
- copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna;

- copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;
  - dichiarazione dei soggetti richiedenti che attestino:
    - a) la data di inadempimento, come definita al punto 10.1.;
    - b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
    - c) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento di cui al punto 10.1., comprensivo delle rate o canoni scaduti e non pagati, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora;
  - copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e/o della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di cui all'allegato 1.
- 11.4. **Inefficacia** – La *Garanzia Diretta* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e/o della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta di cui all'allegato 1 e in caso non siano stati rispettati i termini previsti ai punti 10.1 e 11.2.
- 11.5. **Istruttoria delle richieste di attivazione del Fondo** – Alle richieste di liquidazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6. per le richieste di ammissione.
- 11.6. **Termine per la liquidazione della perdita** - Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 11.3., subordinatamente all'esistenza di disponibilità della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo*, il *Gestore* liquida ai soggetti richiedenti l'importo garantito nella misura di cui al precedente punto 4.1., fino ad un massimo dell'80% dell'ammontare dell'esposizione rilevato come previsto nel punto 11.3., lettera c).

## 12. SURROGAZIONE LEGALE

Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate. Il *Gestore* effettua le procedure di recupero per conto del *Fondo* applicando le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4 e 5, del decreto legislativo 31.3.1998, n. 123, In caso di ammissione dell'impresa debitrice a procedure concorsuali, si applicano le disposizioni del R.D. 16.3.1942, n. 267.

Il *Gestore* predispone una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all'esame del *Comitato*.

## PARTE III

### CONTROGARANZIA

#### A. RICHIEDENTI, BENEFICIARI, OPERAZIONI AMMISSIBILI

##### 1. SOGGETTI RICHIEDENTI

Possono richiedere la *Controgaranzia*:

- 1.1. i *Confidi*;
- 1.2. gli *Altri fondi di garanzia*.

##### 2. SOGGETTI BENEFICIARI FINALI

2.1. Soggetti beneficiari finali sono le *PMI* operanti nei settori (classificazione ISTAT 1991):

**C - Estrazione di minerali, con esclusione delle classi:**

- 13.10 - Estrazione di minerali di ferro (tutta la classe, ad eccezione delle piriti);
- 13.20 - Estrazione di minerali metallici non ferrosi (limitatamente al minerale di manganese);

**D - Attività manifatturiere, con esclusione delle classi:**

- 23.10 - Fabbricazione di prodotti di cokeria;
- 24.70 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali;
- 27.10 - Produzione di ferro, di acciaio e di ferroleghie (CECA) (\*);

(\*) per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminate a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti

terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiera piombate, banda nera, lamiera zincate, altre lamiera rivestite, lamiera laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiera magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiera laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm)

27.52 - Fusione di acciaio;

34.10 - Fabbricazione di autoveicoli, limitatamente a:

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;
- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
- fabbricazione di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
- fabbricazione di autobus, filobus;
- fabbricazione di motori per autoveicoli;

34.20 - Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli e fabbricazione di rimorchi e semirimorchi, limitatamente a:

- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli;

e con esclusione delle categorie:

27.22.1 – Produzione di tubi senza saldatura;

27.22.2 - Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili (limitatamente a ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm)

35.11.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche, limitatamente a:

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl
- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'exportazione)
- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl
- costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza non inferiore a 365 Kw

35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali, limitatamente a:

- la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri

- la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1

**E - Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas e acqua;**

**F - Costruzioni;**

**G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa;**

**H – Alberghi e ristoranti;**

**I – Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni, con esclusione delle attività di trasporto merci e persone.**

**K - Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca, altre attività professionali ed imprenditoriali;**

**M – Istruzione;**

**N – Sanità e altri servizi sociali;**

**O - Altri servizi pubblici, sociali e personali.**

2.2. Le operazioni relative a *PMI* operanti nei settori della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'allegato 5 (Allegato I del Trattato CE) sono sottoposte ai limiti e alle condizioni di ammissibilità previsti dai Programmi Operativi Regionali (POR) e relativi Complementi di Programmazione (CdP), o dai Piani di Sviluppo Rurale (PSR) (l'elenco dei POR e dei PSR è contenuto nell'allegato 4).

2.3. I soggetti beneficiari finali devono:

- essere iscritti nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
- non essere iscritti all'Albo delle imprese artigiane;
- essere valutati economicamente e finanziariamente sani dal *Gestore* sulla base dei criteri contenuti nella Parte IV delle presenti disposizioni operative.

### **3. OPERAZIONI AMMISSIBILI**

3.1. Sono ammissibili alla *Controgaranzia* le operazioni di garanzia effettuate dai soggetti richiedenti su finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 10 anni concessi a *PMI* a fronte degli *Investimenti* di cui ai punti 3.3.1. e 3.3.2.

- 3.2. Le *PMI* possono essere ammesse alla *Controgaranzia* fino ad un limite massimo, riferito all'importo del finanziamento per il quale è richiesta la garanzia, di 200.000,00 euro per singola impresa.
- 3.3. I finanziamenti di cui al punto 3.1. devono essere concessi a fronte di:
- 3.3.1. Investimenti materiali. Rientra in tale categoria qualsiasi investimento fisso in tecnologie digitali finalizzato all'introduzione di innovazioni di prodotti e di servizi e alla integrazione dei processi aziendali: organizzazione, ideazione, produzione, commercializzazione, logistica, distribuzione;
- 3.3.2. Investimenti immateriali. Tale tipologia di investimento deve avere ad oggetto l'acquisizione di:
- a) servizi di consulenza per lo studio e la realizzazione di processi, prodotti e/o servizi innovativi finalizzati al recupero di competitività;
  - b) servizi per la realizzazione di applicazioni informatiche innovative a supporto dell'azione di reingegnerizzazione di processi critici aziendali quali:
    - ERP (Enterprise Resource Planning);
    - CRM (Customer Relationship Management);
    - SCM (Supply Chain Management);
    - E-Marketplace;
    - E-Banking;
  - c) servizi finalizzati alla formazione del personale in materia di innovazione digitale dell'impresa.
- Sono altresì ammissibili le spese per l'acquisizione di software, licenze e brevetti la cui utilità sia strettamente connessa con l'utilizzazione dei beni e/o servizi di cui ai punti 3.3.1. e 3.3.2., lettere a), b) e c).
- 3.4. La *Controgaranzia* è cumulabile, sulla medesima operazione, con altre garanzie pubbliche nei limiti della misura di cui al punto 4.1. La *Controgaranzia* è cumulabile, sul medesimo investimento, con altri regimi di aiuto, nel limite dell'intensità agevolativa massima fissata dalla Unione Europea. Per le *PMI* ubicate nelle zone ammesse alle deroghe di cui all'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato CE, qualora per effetto del cumulo si superi il limite di intensità agevolativa fissato dall'Unione Europea per le *PMI* ubicate nelle regioni non ammesse alle deroghe suddette, la cumulabilità è permessa a condizione che la *PMI* partecipi al finanziamento dell'investimento ammissibile con un apporto pari, al netto di qualsiasi aiuto, almeno al 25% dell'ammontare dell'investimento stesso.

#### 4. NATURA E MISURA DELLA *CONTROGARANZIA*

- 4.1. La *Controgaranzia* è concessa ai soggetti richiedenti in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sui finanziamenti di cui al punto 3.1. concessi alle *PMI* a condizione che:
- a) la garanzia dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia* abbia caratteristiche identiche e sia prestata con le medesime modalità della *Garanzia Diretta* di cui alla parte II delle presenti disposizioni operative;
  - b) i soggetti richiedenti abbiano garantito una quota non superiore all'80% di ciascun finanziamento;
  - c) il prezzo richiesto dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia* per il rilascio della garanzia non sia, sulla base delle indicazioni fornite dai soggetti richiedenti ai sensi del punto 5.5., lettera f), superiore alle spese di istruttoria dell'operazione e, limitatamente all'importo del finanziamento non coperto dalla *Controgaranzia*, alla remunerazione del rischio.
- 4.2. Sulla quota di finanziamento garantita dai soggetti richiedenti non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella di cui al punto 4.5., non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia concessa dai soggetti richiedenti.
- 4.3. Nel limite della copertura massima dei finanziamenti di cui al precedente punto 4.1., la *Controgaranzia* copre fino al 90% della somma liquidata ai soggetti finanziatori dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia*.
- 4.4. La *Controgaranzia* è escutibile, in caso di inadempimento delle *PMI*, a semplice richiesta:
- a) dei *Confidi* e degli *Altri fondi di garanzia* ammessi all'intervento della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo* che hanno già pagato il debito da essi garantito, ovvero;
  - b) dei soggetti finanziatori, nel caso di mancato pagamento in garanzia da parte dei *Confidi* o degli *Altri fondi di garanzia*.

4.5. **Tabella riportante le percentuali per la determinazione del valore cauzionale delle garanzie**

Ipoteca su immobili industriali (compresi impianti fissi)	50% del valore inteso come costo di ricostruzione ridotto per vetustà
Ipoteca su altri immobili	60% del valore di mercato
Ipoteca su terreni edificabili	60% del valore di mercato
Privilegio su impianti, macchinari e attrezzature	10% del valore di mercato
Pegno su titoli di Stato o garantiti dallo Stato	80% del valore di borsa
Pegno su obbligazioni di enti pubblici	80% del valore di borsa
Fidejussioni bancarie	100% dell'importo
Fidejussioni assicurative	80% dell'importo
Pegno su titoli azionari e obbligazionari privati	50% del valore di borsa

**B. AMMISSIONE ALL'INTERVENTO DELLA SEZIONE TECNOLOGIE DIGITALI DEL FONDO**

**5. RICHIESTE DI AMMISSIONE**

5.1. **Presentazione delle richieste** - Le richieste di ammissione:

- a) devono arrivare al *Gestore* entro 6 mesi dalla data di delibera della garanzia da parte dei soggetti richiedenti;
- b) possono essere relative a operazioni non deliberate, alla data di arrivo al *Gestore* della richiesta di ammissione, dai soggetti finanziatori

Sono improcedibili le richieste relative a operazioni non deliberate dai soggetti richiedenti o arrivate al *Gestore* oltre il termine di cui alla lettera a).

5.2. **Termine per l'invio della delibera del soggetto finanziatore** – I soggetti richiedenti e/o i soggetti finanziatori devono comunicare al *Gestore* in forma scritta (anche via fax) la data della delibera del finanziamento entro 3 mesi dalla data della delibera del *Comitato*.

5.3. **Richieste relative ad operazioni già deliberate** - E' consentito presentare la richiesta di ammissione per operazioni già deliberate dai soggetti finanziatori purché la richiesta di ammissione arrivi al *Gestore* entro 6 mesi dalla data della delibera del soggetto finanziatore. Sono improcedibili le richieste arrivate al

*Gestore* oltre il suddetto termine. Sono altresì improcedibili le richieste relative a finanziamenti che, alla data di arrivo al *Gestore* della richiesta di ammissione, sono, anche parzialmente, erogati, ovvero, nel caso di locazione finanziaria, ad operazioni per le quali, alla data di arrivo al *Gestore* della richiesta di ammissione, sia già avvenuta la consegna del bene.

- 5.4. **Modulo di richiesta** - Le richieste di ammissione devono essere inoltrate (anche via fax o attraverso sistemi di posta elettronica certificati) al *Gestore* sul modulo di richiesta di cui all'allegato 2, o su versione conforme, sottoscritto con timbro e firma autografa dal soggetto richiedente. Il suddetto modulo deve essere sottoscritto con timbro e firma autografa anche dal soggetto finanziatore. Con la sottoscrizione del modulo di richiesta il soggetto finanziatore assume, unitamente al soggetto richiedente, la responsabilità dei dati e delle informazioni sul soggetto beneficiario finale riportati sul modulo di richiesta di ammissione. Sono improcedibili le richieste arrivate al *Gestore* non conformi al suddetto modulo, non sottoscritte con timbro e firma autografa, sia del soggetto richiedente che del soggetto finanziatore, o prive del codice fiscale e della partita IVA del soggetto beneficiario finale.
- 5.5. **Documentazione relativa ai soggetti richiedenti** - Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*, i soggetti richiedenti devono inviare al *Gestore*:
- a) copia della documentazione comprovante l'iscrizione nell'elenco generale, o nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385;
  - b) copia dell'ultimo bilancio approvato;
  - c) informazioni sul soggetto richiedente redatte sul modulo di cui all'allegato 6, o su versione conforme, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale;
  - d) regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del soggetto richiedente, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia;
  - e) copia delle convenzioni sottoscritte dal soggetto richiedente con i soggetti finanziatori. Da tali convenzioni deve risultare in modo chiaro ed esplicito che la garanzia ha caratteristiche identiche ed è prestata con le medesime modalità della *Garanzia Diretta* di cui alla parte II delle presenti disposizioni operative. Le convenzioni devono richiamare espressamente le presenti disposizioni operative e successive modifiche ed integrazioni;
  - f) importo delle commissioni applicate alle *PMI* per le garanzie rilasciate, con esplicita indicazione della quota relativa alle spese di istruttoria e della quota richiesta per la remunerazione del rischio sull'importo garantito.

La documentazione di cui alle lettere b) c) ed f) deve essere inviata annualmente entro 1 mese dalla approvazione del bilancio.

La documentazione di cui alla lettera e) deve essere tempestivamente trasmessa al *Gestore* nel caso di intervenute modifiche al testo delle convenzioni già trasmesse

all'atto della presentazione della prima richiesta di ammissione alla *Controgaranzia*.

- 5.6. **Inefficacia** - La *Controgaranzia* è inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni, mendaci, inesatte o reticenti, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità all'intervento della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo*, che i soggetti richiedenti e i soggetti finanziatori avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale o qualora né i soggetti richiedenti né i soggetti finanziatori abbiano comunicato al *Gestore* la data della delibera del finanziamento entro il termine di cui al punto 5.2.

## 6. ISTRUTTORIA DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE

- 6.1. **Comunicazione del numero di posizione** – Il *Gestore* assegna alle richieste arrivate un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti e ai soggetti finanziatori, in forma scritta (posta, fax o posta elettronica), entro 15 giorni lavorativi dall'arrivo delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria, ovvero comunica l'improcedibilità.
- 6.2. **Data di arrivo** - La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste è quella di arrivo al *Gestore*. La documentazione che arriva dopo le ore 17,00 è considerata arrivata il primo giorno lavorativo successivo. I termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.
- 6.3. **Termine per la delibera del Comitato** - Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono presentate al *Comitato*, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo o di completamento, in tempo utile perché possano essere deliberate entro il termine di 2 mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa.
- 6.4. **Completamento delle richieste di ammissione** - Qualora il *Gestore* nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erranee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del *Comitato* decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
- 6.5. **Rigetto delle richieste di ammissione** - Le richieste sono respinte dagli uffici qualora i dati previsti nel modulo di richiesta di cui all'allegato 2, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino al *Gestore* entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta del *Gestore* stesso.
- 6.6. **Comunicazione dell'esito delle richieste di ammissione** – Il *Gestore* comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) ai soggetti richiedenti e ai soggetti

finanziatori l'ammissione all'intervento della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del *Comitato*.

- 6.7. **Antimafia** – La ammissione all'intervento della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo* è assoggettata alla vigente normativa antimafia. L'acquisizione delle informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia è regolamentata nell'apposita circolare del *Gestore*.
- 6.8. **Disponibilità** - La ammissione all'intervento della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo* è deliberata dal *Comitato* subordinatamente alla esistenza di disponibilità impegnabili a carico della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo*. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31.3.1998, n. 123, il *Gestore* comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata, a loro spese. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il *Gestore* comunica la data dalla quale è possibile presentare le relative richieste, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno 60 giorni prima del termine iniziale.
- 6.9. **Comunicazioni al Gestore** - I soggetti richiedenti e i soggetti finanziatori devono comunicare al *Gestore* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento dei soggetti beneficiari finali di cui siano venuti a conoscenza.

## 7. VARIAZIONI

- 7.1. **Richiesta di variazione** – Ai fini della conferma della *Controgaranzia* i soggetti richiedenti e/o i soggetti finanziatori, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera del *Comitato* in caso di variazioni:
- delle garanzie prestate in favore dei soggetti finanziatori;
  - dei soggetti beneficiari finali e delle finalità di investimento inizialmente previste;
  - della titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 2260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130.
- 7.2. **Istruttoria e delibera delle richieste di variazione** - Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6. per le richieste di ammissione.

## 8. CONTROLLI

Sulla base delle modalità fissate con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7.5.2001, il *Gestore* effettua le verifiche e i controlli specificamente orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei fondi per le finalità previste dal decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 15.6.2004 e dalle presenti disposizioni operative.

Sulle operazioni concesse a soggetti beneficiari finali fino a 100 dipendenti la Corte dei Conti Europea ed i Funzionari della Commissione Europea possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso i soggetti richiedenti ed i soggetti beneficiari finali.

## 9. EROGAZIONE DEI FINANZIAMENTI

9.1. **Termine per l'erogazione** – Almeno il 25% dell'importo ammesso all'intervento della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo* deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro 12 mesi dalla data della delibera del *Comitato* di ammissione alla *Controgaranzia*. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni.

9.1.1. **Contratto di finanziamento** - Le operazioni devono essere perfezionate mediante un contratto di finanziamento e, qualora non contestuale, relativo atto di erogazione. Le operazioni possono essere regolate ad un tasso di interesse (fisso o variabile) liberamente contrattato tra i soggetti finanziatori e i soggetti beneficiari ed espresso in termini di tasso annuo nominale. Il tasso deve essere determinato ed indicato in sede di contratto di finanziamento e/o di erogazione. Entro i 3 mesi successivi all'erogazione a saldo, i soggetti richiedenti e/o i soggetti finanziatori devono far arrivare al *Gestore* dichiarazione attestante la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato e la data di scadenza dell'ultima rata. In caso di erogazione a saldo antecedente alla data di concessione della *Controgaranzia* da parte del *Comitato*, i soggetti richiedenti e/o i soggetti finanziatori devono far arrivare al *Gestore* la predetta dichiarazione entro i 3 mesi successivi alla data della delibera del *Comitato*.

9.1.2. **Contratto di locazione finanziaria** - Le operazioni di locazione finanziaria devono essere perfezionate mediante un contratto di leasing cui fa seguito la sottoscrizione del verbale di consegna. Le operazioni possono essere definite sia a canoni fissi che variabili liberamente contrattati tra i soggetti richiedenti (società di leasing) e i soggetti beneficiari (utilizzatori). Entro i 3 mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti e/o i soggetti locatori devono far arrivare al *Gestore* dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA e la data di scadenza dell'ultimo canone.

- 9.2. **Proroga dei termini per l'erogazione** - I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del *Comitato*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive.
- 9.3. **Decorrenza della garanzia** - La *Controgaranzia* ha effetto dalla data della sua concessione da parte del *Comitato* o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della *Controgaranzia*, ovvero, nel caso di locazione finanziaria, dalla data di consegna del bene se questa è avvenuta dopo la concessione della *Controgaranzia*.
- 9.2. **Inefficacia** - La *Controgaranzia* non è efficace nei casi in cui né i soggetti richiedenti né i soggetti finanziatori abbiano rispettato i termini previsti ai punti 9.1, 9.1.1 e 9.1.2.

## C. **ATTIVAZIONE DELLA GARANZIA DELLA SEZIONE TECNOLOGIE DIGITALI DEL FONDO**

### 10. AVVIO DELLE PROCEDURE DI RECUPERO

- 10.1. **Avvio delle procedure di recupero del credito** - In caso di inadempimento del soggetto beneficiario finale, devono essere avviate le procedure di recupero del credito inviando al soggetto beneficiario finale inadempiente e, per conoscenza, al *Gestore*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di mora, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro 6 mesi dalla data dell'inadempimento, intendendosi per tale la data della prima rata o canone rimasto insoluto, ovvero dalla data di ammissione a procedure concorsuali.
- 10.2. **Intimazione del pagamento** – L'intimazione del pagamento di cui al punto 10.1. può avvenire, alternativamente, mediante l'invio al soggetto beneficiario finale inadempiente di:
- diffida di pagamento;
  - decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

Il *Gestore* si riserva di richiedere copia della predetta documentazione.

## 11. ATTIVAZIONE DEL *FONDO*

- 11.1. **Termine per la presentazione delle richieste di attivazione del Fondo** – La richiesta di attivazione del *Fondo* deve arrivare al *Gestore* entro 3 mesi dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.
- 11.2. **Documentazione** – I soggetti richiedenti devono allegare alla richiesta di attivazione del *Fondo*:
- copia della delibera di concessione della garanzia del soggetto richiedente;
  - copia della delibera di concessione del finanziamento;
  - copia del contratto di finanziamento;
  - copia dell'atto di erogazione;
  - copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;
  - indicazione della data dell'inadempimento del soggetto beneficiario finale, come definita al punto 10.1.;
  - copia della attestazione del soggetto finanziatore dell'importo complessivamente versato dal soggetto richiedente e della data dell'avvenuto versamento;
  - copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta di cui all'allegato 2;
  - copia della documentazione attestante l'importo versato dai soggetti beneficiari finali ai soggetti richiedenti per la garanzia rilasciata.
- 11.3. **Inefficacia** – La *Controgaranzia* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti e dai soggetti finanziatori nel modulo di richiesta di cui all'allegato 2 e in caso non siano rispettati i dei termini previsti ai punti 10.1. e 11.1.
- 11.4. **Istruttoria delle richieste di attivazione del Fondo** – Alle richieste di attivazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste al paragrafo 6. per le richieste di ammissione.
- 11.5. **Termine per la liquidazione della perdita** - Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 11.2., il *Gestore* liquida ai soggetti richiedenti, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione all'intervento della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo*, un

importo non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori.

- 11.6. **Restituzione al Fondo delle somme recuperate dal soggetto richiedente** – Le somme recuperate dal soggetto richiedente a seguito dell'espletamento delle procedure di recupero del credito nei confronti del soggetto beneficiario finale inadempiente, al netto delle spese legali documentate, devono essere versate alla *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo* entro 60 giorni dalla data del recupero delle stesse.
- 11.7. **Disponibilità** – La liquidazione della perdita è deliberata dal *Comitato* nei limiti dell'esistenza di disponibilità della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo*.

## 12. MANCATO PAGAMENTO IN GARANZIA DEI SOGGETTI RICHIEDENTI

- 12.1. **Attivazione diretta del Fondo** – Nel caso in cui i soggetti richiedenti non abbiano adempiuto, entro 120 giorni dalla data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia, al pagamento della somma dovuta, i soggetti finanziatori, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione alla *Controgaranzia*, possono richiedere direttamente l'attivazione del *Fondo*.
- 12.2. **Presentazione delle richieste di attivazione diretta del Fondo** – Le richieste di attivazione diretta del *Fondo* devono essere inviate al *Gestore* mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
- 12.3. **Documentazione** – Alla richiesta di attivazione diretta del *Fondo* deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia della delibera di concessione del finanziamento o dell'operazione di locazione finanziaria;
  - copia del contratto di finanziamento, ovvero copia del contratto di leasing;
  - copia dell'atto di erogazione, ovvero del verbale di consegna;
  - copia del piano di ammortamento o del piano di locazione finanziaria con le relative scadenze;
  - dichiarazione dei soggetti finanziatori che attestati:
    - a) la data di inadempimento, come definita al punto 10.1.;
    - b) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
    - c) la somma dovuta dai *Confidi* o dagli *Altri fondi di garanzia* a fronte delle garanzie rilasciate ai soggetti finanziatori;
    - d) la data della richiesta dei soggetti finanziatori di escussione della garanzia dei *Confidi* o degli *Altri fondi di garanzia*;

- copia dei bilanci approvati dei soggetti beneficiari finali e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative al soggetto beneficiario finale riportati nel modulo di richiesta di cui all'allegato 2.

12.4. **Inefficacia** - La garanzia della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo* è inefficace in caso non sia verificata la rispondenza sostanziale dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati e informazioni relative al soggetto beneficiario finale riportati nel modulo di richiesta di cui all'allegato 2 e in caso i soggetti finanziatori non abbiano avviato le procedure del credito entro il termine di cui al punto 10.1.

12.5. **Istruttoria delle richieste di attivazione diretta del Fondo** – Alle richieste di attivazione diretta del *Fondo* si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione alla *Garanzia Diretta* di cui al paragrafo 6., parte II, delle presenti disposizioni operative.

12.6. **Termine per la liquidazione della perdita** - Entro 90 giorni dal ricevimento della completa documentazione di cui al punto 11.3., subordinatamente all'esistenza di disponibilità della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo*, il *Gestore* liquida ai soggetti finanziatori, nei limiti dell'importo massimo garantito e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati dal *Comitato* in sede di ammissione dell'operazione alla *Controgaranzia*, un importo non superiore al 90% della somma dovuta dai *Confidi* e dagli *Altri fondi di garanzia*.

12.7. **Surrogazione legale** - Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione della perdita al soggetto finanziatore, il *Fondo* acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate. Il *Gestore* effettua le procedure di recupero per conto del *Fondo* applicando le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4 e 5, del decreto legislativo 31.3.1998, n. 123, In caso di ammissione dell'impresa debitrice a procedure concorsuali, si applicano le disposizioni del R.D. 16.3.1942, n. 267.

Il *Gestore* predispone una relazione sulle attività di recupero svolte e l'elenco delle somme recuperate con l'indicazione delle relative date di incasso, da sottoporre annualmente all'esame del *Comitato*.

## **PARTE IV**

### **CRITERI DI VALUTAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELLE IMPRESE PER L'AMMISSIONE DELLE OPERAZIONI**

Si esplicitano i criteri adottati, in via generale, dal *Gestore* per la presentazione delle proposte di delibera al *Comitato*.

Il modello di valutazione adottato é distinto per settore economico di appartenenza.

**A. MODELLO DI VALUTAZIONE PER I SETTORI: INDUSTRIA MANIFATTURIERA, EDILIZIA, ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE PROPRIETARIE DELL'IMMOBILE) PESCA E PISCICOLTURA.**

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci dell'impresa evidenziando in particolare:

- A) la copertura finanziaria delle immobilizzazioni;
- B) l'indipendenza finanziaria;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) la percentuale di liquidità generata dalla gestione sul totale attivo.

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A) MEZZI PROPRI + DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE / IMMOBILIZZAZIONI	<sup>3</sup> 1,25
B) MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO	<sup>3</sup> 15%
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO (edilizia : ONERI FINANZIARI / VALORE DELLA PRODUZIONE)	£ 5%
D) CASH FLOW / TOTALE DELL'ATTIVO	<sup>3</sup> 4%

Sulla base dei valori "ottimali" indicati sono assegnati alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" $\geq$ 1,25	3
$1 < \text{"A"} < 1,25$	2
$0 < \text{"A"} \leq 1$	1
"A" $\leq 0$	0
"B" $\geq 15\%$	3
$10\% < \text{"B"} < 15\%$	2
$0 < \text{"B"} \leq 10\%$	1
"B" $\leq 0$	0
"C" $\leq 5\%$	3
$5\% < \text{"C"} < 10\%$	2
"C" $\geq 10\%$	1
"C" = $\infty$	0*
"D" $\geq 4\%$	3
$3\% < \text{"D"} < 4\%$	2
$0 < \text{"D"} \leq 3\%$	1
"D" $\leq 0$	0

\* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato o valore della produzione pari a zero.

Il punteggio totale per impresa "X" può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	"X" ≥ 9
B	"X" PARI A 7 O 8
C	"X" < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell'andamento nel tempo dell'impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

<i>anno 1</i>	<i>anno 2</i>	<i>Valutazione</i>
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<b>FASCIA "1"</b> (proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare della rata ipotetica del finanziamento e cash flow dell'impresa)
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<b>FASCIA "2"</b> da valutare caso per caso sulla base: <ul style="list-style-type: none"> <li>della situazione di bilancio aggiornata a data recente;</li> <li>del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all'allegato 3 delle presenti disposizioni operative;</li> <li>dell'eventuale progetto di investimento;</li> <li>del rapporto tra ammontare della rata ipotetica del finanziamento e cash flow dell'impresa;</li> <li>delle prospettive di mercato e di crescita dell'impresa;</li> <li>del portafoglio ordini;</li> <li>di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull'impresa e sul progetto di investimento;</li> <li>di precedenti ammissioni alla <i>Sezione tecnologie digitali</i> del <i>Fondo</i> regolarmente definite;</li> <li>di ulteriori informazioni acquisite sull'impresa;</li> <li>del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE.</li> </ul>
Livello B Livello C	Livello C Livello C	<b>FASCIA "3"</b> (proposta negativa al <i>Comitato</i> )
qualsiasi livello	Indice: MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO < 5% riferito all'ultimo bilancio approvato	

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Comitato*) in caso di richieste di intervento della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo* su finanziamenti di durata pari a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dalla *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo*, superi il 15% del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- rientrano tutte nella modalità “caso per caso”;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% dell'importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al *Gestore* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all'allegato 3 delle presenti disposizioni operative.

**B. MODELLO DI VALUTAZIONE PER I SETTORE COMMERCIO, SERVIZI ED ALBERGHI (SOCIETÀ ALBERGHIERE LOCATARIE DELL'IMMOBILE)**

La valutazione viene effettuata su quattro indici calcolati sugli ultimi due bilanci evidenziando rispettivamente:

- A) l'indice di liquidità (current ratio);
- B) l'indice di rotazione dell'attivo circolante;
- C) l'incidenza degli oneri finanziari sul fatturato;
- D) la percentuale di liquidità generata dalla gestione sul totale attivo.

INDICE	VALORE "OTTIMALE"
A) ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE	<sup>3</sup> 1
B) ATTIVO CIRCOLANTE / FATTURATO	£ 50%
C) ONERI FINANZIARI / FATTURATO	£ 5%
D) CASH FLOW / TOTALE DELL'ATTIVO	<sup>3</sup> 4%

Sulla base dei valori "ottimali" indicati si assegnano alle imprese i seguenti punteggi:

VALORE	PUNTI
"A" $\geq$ 1	3
$0,50 < \text{"A"} < 1$	2
$0 < \text{"A"} \leq 0,50$	1
"A" $\leq$ 0	0
"B" $\leq$ 50%	3
$50\% < \text{"B"} < 80\%$	2
"B" $\geq$ 80%	1
"B" = $\infty$	0
"C" $\leq$ 5%	3
$5\% < \text{"C"} < 10\%$	2
"C" $\geq$ 10%	1
"C" = $\infty$	0*
"D" $\geq$ 4%	3
$3\% < \text{"D"} < 4\%$	2
$0 < \text{"D"} \leq 3\%$	1
"D" $\leq$ 0	0

\* il punteggio è pari a zero anche in tutti i casi di fatturato pari a zero.

Il punteggio totale per impresa “X” può pertanto variare tra un massimo di 12 punti e un minimo di 0 punti; le imprese sono suddivise nei tre seguenti livelli:

LIVELLO	PUNTEGGIO IMPRESA
A	“X” ≥ 9
B	“X” PARI A 7 O 8
C	“X” < 7

La valutazione viene effettuata sugli ultimi due bilanci approvati. Per tener conto dell’andamento nel tempo dell’impresa il precedente schema è integrato con il seguente:

<i>anno 1</i>	<i>anno 2</i>	<i>Valutazione</i>
Livello A Livello B	Livello A Livello A	<b>FASCIA “1”</b> (proposta positiva al <i>Comitato</i> previa valutazione del rapporto tra ammontare della rata ipotetica del finanziamento e cash flow dell’impresa)
Livello A Livello B Livello C Livello C Livello A	Livello B Livello B Livello B Livello A Livello C	<b>FASCIA “2”</b> da valutare caso per caso sulla base: <ul style="list-style-type: none"> <li>della situazione di bilancio aggiornata a data recente;</li> <li>del bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all’allegato 3 delle presenti disposizioni operative;</li> <li>dell’eventuale progetto di investimento;</li> <li>del rapporto tra ammontare della rata ipotetica del finanziamento e cash flow dell’impresa;</li> <li>delle prospettive di mercato e di crescita dell’impresa;</li> <li>del portafoglio ordini;</li> <li>di una relazione del soggetto richiedente contenente le proprie valutazioni sull’impresa e sul progetto di investimento;</li> <li>di precedenti ammissioni alla <i>Sezione tecnologie digitali</i> del <i>Fondo</i> regolarmente definite;</li> <li>di ulteriori informazioni acquisite sull’impresa;</li> <li>del rapporto: ATTIVO CIRCOLANTE – RIMANENZE / PASSIVO CIRCOLANTE.</li> </ul>
Livello B Livello C	Livello C Livello C	<b>FASCIA “3”</b> (proposta negativa al <i>Comitato</i> )
qualsiasi livello	Indice: MEZZI PROPRI / TOTALE DEL PASSIVO < 5% riferito all’ultimo bilancio approvato	

Le imprese appartenenti alla Fascia 1 e alla Fascia 2 sono inserite nella Fascia 3 (proposta negativa al *Comitato*) in caso di richieste di intervento della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo* su finanziamenti di durata pari a 36 mesi il cui importo, sommato agli altri finanziamenti già garantiti dalla *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo*, superi il 15% del fatturato relativo all'ultimo bilancio approvato.

Le nuove imprese (ovvero quelle che sono state costituite o hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta di ammissione alla garanzia della *Sezione tecnologie digitali* del *Fondo*) non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati:

- rientrano tutte nella modalità “caso per caso”;
- non sono ammissibili se i mezzi propri, che devono risultare già versati alla data di erogazione del finanziamento o di acquisizione della partecipazione (si considerano mezzi propri anche i finanziamenti dei soci in conto futuro aumento di capitale sociale), sono inferiori al 25% del importo del programma di investimento.

Contestualmente alla comunicazione dell'erogazione del finanziamento o dell'acquisizione della partecipazione i soggetti richiedenti devono far arrivare al *Gestore* idonea documentazione comprovante l'avvenuto versamento dei mezzi propri.

Per la valutazione di tali imprese deve essere inviato il bilancio previsionale almeno triennale compilato secondo lo schema di cui all'allegato 3 delle presenti disposizioni operative.